

(N. 2465)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPAGNOLLI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1967

Modificazione del Codice postale e delle telecomunicazioni
in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 262, 263 e 264 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, disciplinano la prevenzione e la eliminazione dei disturbi delle radioaudizioni.

Tali norme prevedono l'emanazione di disposizioni tecniche regolamentari da osservare nella costruzione e nell'esercizio di impianti elettrici, radioelettrici e di linee di trasmissione di energia elettrica; il potere del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di fare ispezionare qualsiasi sta-

zione, impianto o linea elettrica; la facoltà dello stesso Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di imporre ai trasgressori l'esecuzione dei lavori necessari per prevenire o eliminare i disturbi, nonché quella di imporre, eventualmente, al concessionario delle audizioni radiofoniche, un contributo nella spesa, quale corrispettivo del vantaggio derivante al servizio dall'eliminazione dei disturbi.

Le norme anzidette, risalenti al 1936, dimostrano l'importanza dell'argomento, già allora avvertita, ma appaiono ora incom-

plete alla luce degli sviluppi tecnici e organizzativi dei servizi radioelettrici, nonché degli studi compiuti.

Infatti il problema della protezione delle radioricezioni dai disturbi è divenuto sempre più pressante in seguito alla diffusione delle macchine e degli impianti elettrici, anche di modesta entità, quali quelli usati dagli autoveicoli e motoveicoli e negli elettrodomestici.

Invero, lo scintillio generato dalle macchine elettriche (per contatti di spazzole e di collettori) e dagli impianti (ad esempio, candele di automobile) ovvero dalle linee elettriche (per difetto di isolamento) produce campi elettromagnetici di intensità a volte notevole, i quali, sovrapponendosi a campi elettromagnetici che contengono i segnali radio, rendono difficile, o impossibile, la trasmissione o la ricezione di tali segnali nei settori della radiodiffusione e delle radiocomunicazioni di tipo telegrafico o telefonico.

Le vigenti disposizioni sopracitate, invece, sono rivolte soltanto ad impedire che siano disturbati gli apparecchi riceventi di radiodiffusione, mentre nulla è disposto per la televisione, che è sopravvenuta, nè per i numerosi servizi pubblici radiotelegrafici e radiotelefonici, nè per gli impianti privati, i cui titolari hanno diritto ad ottenere la libera disponibilità delle frequenze ad essi assegnate, stante che per tale assegnazione pagano un canone di concessione allo Stato.

Al fine di adeguare alle odierne esigenze la vigente legislazione, è stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale la tutela ora prevista per i soli utenti delle radioaudizioni viene estesa agli esercenti dei servizi radioelettrici pubblici (Stato e concessionari) e ai concessionari privati di impianti radioelettrici.

Con l'articolo 1 di detto disegno di legge le cautele in atto previste dall'articolo 262, primo comma, del Codice postale, rivolte soltanto a prevenire e ad eliminare i disturbi delle radioaudizioni, vengono estese, imponendo la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi, sia alle radiotrasmissioni che alle radioricezioni.

A tal fine viene stabilito che si provvederà, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, dell'interno e della difesa alla emanazione delle apposite norme di regolamento.

Inoltre, per assicurare il pieno rispetto della legge, all'articolo 2, per i contravventori, viene prevista un'ammenda da lire 5.000 a lire 200.000.

Tale ammenda, qualora il contravventore sia un costruttore di impianti elettrici o radioelettrici, viene fissata da lire 20.000 a lire 400.000.

L'ultimo comma dello stesso articolo stabilisce che alle contravvenzioni suddette si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del Codice postale e delle telecomunicazioni, che ammette l'oblazione in sede amministrativa, prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo della ammenda e stabilisce la competenza esclusiva dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni a decidere sulla domanda di oblazione.

Mediante l'articolo 3 viene attribuita al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, rivendita e stazione, linea e impianto elettrico ai fini della vigilanza sulla osservanza delle norme di cui all'articolo 1.

La suddetta facoltà, limitatamente alle stazioni, impianti e linee elettriche è prevista dal vigente articolo 263, primo comma, del codice postale.

Nell'articolo 4 è stabilita la data di entrata in vigore degli obblighi previsti dalla legge.

Nell'articolo 5 si stabilisce che la normativa di cui trattasi si applica anche nel caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, di impianti e apparecchi radioelettrici che producono o siano predisposti per produrre emissioni su frequenze e con potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui

sono destinati, dai regolamenti internazionali o dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione.

Tale disposizione viene posta in quanto anche l'impiego di frequenze e di potenze diverse da quelle per le quali vige una specifica normativa, interna o internazionale, o che sia in contrasto con quanto stabilito nell'atto di concessione o di autorizzazione, può determinare disturbi in altri servizi di radiotrasmissione e di radioricezione.

Con l'articolo 6 vengono infine abrogati gli articoli 262, 263 e 264 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 262, si rinvia a quanto detto in ordine all'articolo 1 del disegno di legge di cui trattasi, che amplia la portata della norma di cui al primo comma dello stesso articolo 262.

Si soggiunge che, mentre nel secondo comma dell'articolo 262 è stabilito che, all'emanazione delle norme di cautela, il Ministro delle poste provvederà di concerto col Ministro dei lavori pubblici, il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge prevede fra gli Organi concertanti anche il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per quanto concerne l'abrogazione dell'articolo 263 del Codice postale e delle telecomunicazioni si osserva che la norma contenuta nel primo comma, per la parte che si riferisce alla facoltà attribuita al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di far ispezionare qualsiasi stazione, impianto o linea elettrica, è ridisciplinata dall'articolo 3 del disegno di legge; mentre, per la parte che si riferisce alla facoltà di imporre a carico dei trasgressori l'esecuzione dei lavori necessari per prevenire o eliminare i disturbi, si è ritenuto di escluderla in quanto si considera sufficientemente efficace la prevista sanzione penale.

Viene altresì abolita la facoltà di imporre al concessionario delle audizioni radiofoniche un contributo nella spesa per l'eliminazione dei disturbi, in corrispettivo del vantaggio derivante al servizio radiofonico.

Non sembra infatti rispondente ad equità che la spesa suddetta sia sopportata, seppure in parte, dal concessionario delle audizioni radiofoniche.

In relazione alla detta abolizione, viene abrogato l'articolo 264, che contiene le norme concernenti il ricorso avverso l'imposizione del contributo e la procedura di decisione del ricorso stesso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È vietato costruire o importare a scopo di commercio nel territorio nazionale, usare o esercitare, a qualsiasi titolo, apparati o impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per l'eliminazione dei disturbi alle radio-trasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, dell'interno e della difesa.

Nelle norme di cui al primo comma verrà determinato il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, nonchè, eventualmente, per l'apposizione di un contrassegno che la certifichi.

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio sono subordinate alla certificazione di rispondenza, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo è punito con la ammenda da lire 5.000 a lire 200.000.

Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o importatori di apparati o impianti elettrici e radioelettrici si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400 mila.

Per le contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Art. 3.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato e impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Gli obblighi posti dalla presente legge hanno effetto sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal precedente articolo 1 per la costruzione e per l'importazione di nuovi tipi di materiali ed a decorrere dal termine che sarà stabilito nelle norme di cui al predetto articolo 1 per l'immissione in commercio dei tipi già in corso di produzione e per l'impiego di quelli acquistati.

Art. 5.

Le norme della presente legge si applicano anche nel caso di costruzione, uso od esercizio di apparati, impianti e apparecchi radioelettrici che producano o siano predisposti per produrre emissioni su frequenze o con potenza diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione o di autorizzazione.

Art. 6.

Gli articoli 262, 263 e 264 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abrogati.